



Data | 21 MAG 2015 | Protocollo N° | 213249 / 71.03.00 | Class: | | Prat: | | Fasc: | | Allegati N° | |

Oggetto: Appostamenti per la caccia in zona agricola. Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di Leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”.

Ai Comuni della Regione del Veneto

## TRASMISSIONE A MEZZO PEC

Le perplessità manifestate da alcuni Comuni in merito alla possibilità di realizzare appostamenti per la caccia in zona agricola hanno indotto la Regione a precisare, mediante la modifica dell'articolo 44 della L.R. 11/2004, la piena compatibilità di tali manufatti con la suddetta zona.

In particolare la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, che ha aggiunto il comma 5 quater all'art. 44 della LR. 11/2004, ha chiarito che gli appostamenti per la caccia possono essere realizzati in zona agricola da chiunque ne abbia titolo indipendentemente dalla qualifica di imprenditore agricolo.

Per completezza si riporta il testo del citato comma 5 quater:

*“5 quater. Nella zona agricola, in deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 è, altresì, consentita la realizzazione degli appostamenti di caccia come disciplinati dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” nonché dai relativi provvedimenti attuativi.”*

Ciò premesso, considerata la complessità della materia, si ritiene opportuno ricordare che la realizzazione degli appostamenti per la caccia è disciplinata dalla L.R. 50/1993, dalla L.R. 23/2013 nonché dalla DGR 1987 del 28.10.2013. Quest'ultimo provvedimento ha chiarito gli aspetti applicativi della normativa regionale vigente con particolare riferimento ai titoli abilitativi di carattere edilizio e paesaggistico necessari per la realizzazione di strutture utilizzate quali appostamenti per l'attività di caccia.

Area Infrastrutture  
Dipartimento Territorio  
Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792139-2561 – Fax 041/2792383  
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 9YNS1J



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Conseguentemente si deve ritenere che gli appostamenti da caccia siano pienamente compatibili con la zona agricola, purché realizzati conformemente alla sopra richiamata disciplina di settore. Di conseguenza non dovrà essere chiesta la rimozione delle strutture che siano state legittimamente realizzate e non rientrino nella categoria “precarie/temporanee”.

Il Direttore  
*Arch. Vincenzo Fabris*

Area Infrastrutture  
**Dipartimento Territorio**  
Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792139-2561 – Fax 041/2792383  
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

**Codice Univoco Ufficio 9YNS1J**

Prot. n. 16218 del 21-05-2015 arrivo Cat. 6 Cl. -3 Sc. @43@ Pr. nessuno